



COMUNE di COMO

Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2012 – Personale non Dirigente

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento
Periodo temporale di vigenza		Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento
Composizione della delegazione trattante		Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento
Soggetti destinatari		Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento
Materie trattate dal contratto integrativo		Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Certificazione del Collegio dei revisori dei Conti in data 04/07/2013.</p> <p>Eventuali rilievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>"incompatibilità contrattuale della erogazione della somma di complessivi euro 5.416,00, già liquidata e pagata nel corso dell'anno 2012, relativamente al progetto "Servizio di pattugliamento esterno per la sicurezza stradale";</i> - <i>difetto di contrattazione relativamente alla definizione della somma di complessivi euro 45.936,00 e incompatibilità contrattuale della sua erogazione in corso d'anno, anziché a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, relativamente al progetto di ampliamento del calendario di apertura degli asili nido."</i>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 6/8/2012 sono stati adottati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi con valenza di Piano della Performance ai sensi del vigente Regolamento sul ciclo di gestione della Performance.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009, non è stato adottato.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
		La Relazione sulla Performance per l'anno 2012 è stata validata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in data 15 maggio 2013.
<p>Eventuali osservazioni: per l'anno 2012 non si è proceduto a negoziazione in sede integrativa, pertanto la presente relazione ha ad oggetto i CCDI sottoscritti il 11/4/2002 e il 30/9/2004, nonché il CCDI sottoscritto nel 2005, a seguito di autorizzazione della Giunta comunale di cui alla deliberazione n. 223 del 10 agosto 2005.</p>		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

L'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2012 è regolato dai seguenti contratti decentrati integrativi:

- ✓ **CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002** a seguito autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione definitiva intervenuta con deliberazione n. 88 del 10 aprile 2002;
- ✓ **CCDI sottoscritto il 30 settembre 2004** di integrazione della disciplina di cui al punto 5.5 titolato "Compensi per le specifiche responsabilità affidate al personale delle Categorie D-C-B" del CCDI del 2002, autorizzato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 260 del 22 settembre 2004.
- ✓ **CCDI sottoscritto nel 2005**, a seguito di autorizzazione della Giunta comunale di cui alla deliberazione n. 223 del 10 agosto 2005, riferito al progetto per l'effettuazione del servizio di pattugliamento esterno rivolto alla sicurezza stradale.

L'articolazione completa del CCDI sottoscritto in data 11/4/2002 è la seguente:

1. RELAZIONI SINDACALI

1.1 Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro

1.2 Obiettivi e strumenti delle relazioni Sindacali a Livello Aziendale

2. TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE

3. CRITERI GENERALI DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E DELLE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

3.1 Progressione orizzontale

4. COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI

5. DESTINAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI

5.1 Compensi per lavoro straordinario

5.2 Compensi per indennità di turno – rischio – reperibilità – maneggio valori – orari notturni, festivi, e festivi notturni

5.3 Erogazione Fondo per l'Area delle posizioni Organizzative (Retribuzione di posizione e di risultato)

5.4 Compensi per attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle Categorie A – B – C

5.5 Compensi per le specifiche responsabilità affidate a personale delle Categorie D – C – B

5.6 Compensi per prestazioni e risultati per i quali siano finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge.

6. PARI OPPORTUNITA'

Per quanto pertinente all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate 2012, il CCDI summenzionato regola gli istituti di carattere economico ai punti 4-5-5.2-5.4-5.5 e 5.6. Le parti non menzionate del contratto afferiscono a disciplina normativa ovvero a destinazioni annuali del Fondo.

Il CCDI sottoscritto in data 30/9/2004 integra la disciplina del punto 5.5 del CCDI 2002, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 e lett. i) così come integrato dall'art. 36 CCNL 22.1.2004.

Di seguito la disamina dei singoli paragrafi dei CCDI citati con indicazione delle norme dei CCNL nazionali applicate:

4. COSTITUZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI

L'espresso richiamo del paragrafo all'accordo tra le parti per l'attivazione delle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999, ha continuato a produrre effetti applicativi anche per gli anni successivi.

Per il 2012, con la determinazione dirigenziale R.G. n. 758 del 15/6/2012 di costituzione iniziale del Fondo per le risorse decentrate si è preso atto della conferma dello stanziamento di parte variabile ascritto all'art. 15, comma 2, per l'importo di € 170.835,00.

Il comma 2 succitato prevede che "In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza". Il successivo comma 4 definisce le modalità con le quali le risorse in argomento possono essere rese disponibili, stabilendo il preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

L'accertamento del Nucleo Indipendente di valutazione sulle somme appostate per l'anno 2012 è intervenuto in data 17 giugno 2013 sulla base della relazione del servizio di controllo interno in data 13 giugno 2013.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale del succitato stralcio delle disposizioni di cui al punto 4 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002.

5. DESTINAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI

Il CCDI in argomento prevede che, per l'erogazione dei compensi diretti a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, si proceda, a partire dal 2004, attraverso i risultati del sistema di valutazione.

L'attuale sistema di valutazione è basato sui "Criteri generali delle metodologie di valutazione delle prestazioni", adottati a modifica del punto 3 del CCDI sottoscritto in data 11/4/2002 e autorizzati dalla Giunta comunale con deliberazione n.130 del 21 maggio 2003 cui ha fatto seguito la definitiva sottoscrizione in data 6 giugno 2003. Agli stessi è corredata la metodologia di dettaglio.

Le disposizioni contrattuali di riferimento si rinvencono:

- all'art.15 del CCNL 1/4/1999, come integrato dall'art. 4 CCNL 5/10/2001 per quanto attiene alle modalità di quantificazione, a partire dal 1999 delle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività".
- agli art. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 afferente alla disciplina delle "risorse decentrate" a partire dal 2004.
- all'art. 17 del succitato CCNL 1/4/1999 come modificato dall'art. 36 CCNL 22/1/2004 e dall'art. 7 CCNL 9/5/2006, finalizza, nel dettaglio, l'utilizzo delle risorse decentrate e, con particolare riferimento all'istituto della produttività, prevede, al comma 2, lett. a) l'erogazione di "compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione".
- all'art. 18 del CCNL 6/7/1995, come sostituito dall'art. 37 CCNL 22/1/2004 intitolato "Compensi per produttività" che stabilisce, inoltre: l'attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa; i medesimi compensi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti; la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno; non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni di cui al punto 5 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002, come sopra descritte.

Progetto di ampliamento del calendario di apertura degli Asili Nido

L'art. 31, comma 5, del C.C.N.L. integrativo del 14/09/2000 fissa in 42 settimane la durata del calendario scolastico e prevede l'interruzione per Natale e Pasqua, con la possibilità, previa concertazione, di prevedere altre attività per un periodo non superiore a quattro settimane, con le seguenti modalità: "nell'ambito dei progetti di cui all'art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all'art.15 del citato CCNL". Sulla materia interviene, inoltre, la normativa regionale, con la deliberazione, in particolare, della Giunta Regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20943 avente ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia" e con circolare del Direttore Generale, Prot. N. G1.2008.0011499 del 23 luglio 2008.

L'ampliamento del calendario scolastico è definito annualmente con verbali di accordo, a carattere concertativo, che dispongono l'apertura di un nido nella prima settimana dell'anno e lo svolgimento dei servizi denominati "Centri Estivi" durante il mese di luglio. Gli incentivi economici in favore del personale coinvolto, ammontanti ad € 46.000.00 annui complessivi, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999, come integrato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale limitatamente alla definizione in sede concertativa del progetto in argomento, difettando l'atto di contrattazione integrativa per la specifica destinazione delle "risorse decentrate".

Progetto servizio di pattugliamento esterno rivolto alla sicurezza stradale

Con CCDI sottoscritto nel 2005, a seguito di autorizzazione della Giunta comunale di cui alla deliberazione n. 223 del 10 agosto 2005, si è data continuità applicativa, a partire dal 2005, al progetto per l'effettuazione del servizio di pattugliamento esterno rivolto alla sicurezza stradale, attivato, in prima istanza con CCDI sottoscritto in data 09/11/1999 (a seguito di autorizzazione della Giunta con deliberazione n. 623 del 23/10/1999) e riproposto anche negli anni successivi.

La strutturazione di dettaglio del progetto è di seguito riportata:

- importo annuo pro-capite spettante a ciascun dipendente interessato al progetto, pari ad € 850,00.=;
- liquidazione dei compensi con cadenza trimestrale;
- imputazione di quota parte degli oneri del progetto, pari al 20%, sul "Fondo per le risorse decentrate".

Il medesimo accordo definisce la quantificazione delle ritenute da operare sul trattamento economico spettante, in base alle assenze effettuate.

Le disposizioni legislative e contrattuali attinenti gli incentivi sopra descritti si rinvergono all'art. 17, comma 2, lettera a) con riferimento all'utilizzo delle risorse decentrate a finanziamento di progetti rivolti al miglioramento dei servizi.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni del CCDI in argomento limitatamente all'utilizzo della forma contrattuale integrativa per la destinazione di quota parte del "Fondo per le risorse decentrate".

5.2 Compensi per indennità di turno-rischio-reperibilità-maneggio valori-orari notturni, festivi e festivi notturni

L'indennità di reperibilità

Il servizio di reperibilità, regolato contrattualmente dell'art. 23 del CCNL 14/9/2000, è stato istituito con deliberazione di Giunta Municipale n. 2084 del 25 settembre 1989. La disciplina interna del medesimo servizio è stata definita con successive deliberazioni della Giunta comunale n. 372 del 19 febbraio 1990, n. 344 del 25 febbraio 1991, come modificate con provvedimenti n. 1976 del 14 ottobre 1991 e 114 del 25 gennaio 1993.

Il CCDI definisce i Settori interessati dal servizio di reperibilità come segue: Polizia locale e sicurezza; Economato per il servizio di Pompe Funebri; Settori dell'area tecnica per il servizio di pronto intervento.

L'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 del CCNL 14/9/2000 è corrisposta al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Il CCDI del 2002 individua i servizi interessati, che allo stato attuale, sono ricondotti esclusivamente alla cassa economale del Settore Provveditorato e alla cassa contravvenzioni del Comando di polizia locale in quanto non sussistono più le condizioni per ricomprendere la cassa contratti dell'Economato e la cassa piscine del Settore Sport, causa cessazione del servizio.

L'indennità giornaliera, spettante per le sole giornate di effettivo servizio prestato, è proporzionata al valore medio mensile movimentato dall'intero Ufficio di assegnazione. Gli importi giornalieri dell'indennità, ricompresi contrattualmente da un minimo di € 0,52 ad un massimo di € 1,55, sono definiti secondo i seguenti scaglioni:

Importo delle somme medie movimentate mensilmente		Indennità giornaliera
da € 2.582,28	a € 25.822,84	€ 0,52
da € 25.822,85	a € 77.468,53	€ 1,03
oltre € 77.468,53		€ 1,55

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni di cui al punto 5.2 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002, come sopra descritte.

5.4 Compensi per attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle Categorie A-B-C

L'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 1/4/1999 è riconosciuta nei confronti del personale ascritto alle categorie A-B-C al fine di compensare lo svolgimento di attività caratterizzate da particolare disagio. Tali attività sono individuate all'interno dell'Ente nei Servizi Mortuari presso il Settore Provveditorato e coincidono con mansioni connesse al contatto con le salme.

L'indennità mensile individuale è definita nell'importo di € 61,97 lorde.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni di cui al punto 5.4 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002, come sopra descritte.

5.5 Compensi per le specifiche responsabilità affidate a personale delle Categorie D-C-B

Il CCDI del 2002 fissa i criteri di carattere generale nell'individuazione delle posizioni che comportano specifiche responsabilità definendo al contempo il *range* degli importi minimi e massimi di remunerazione di ciascuna posizione.

(applicazione punto 5.5) Art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1/4/1999 e lett. i) così come integrato dall'art. 36 CCNL 22.1.2004

Ai sensi del CCDI sottoscritto il 30 settembre 2004, i compensi di cui alla lettera f) sono erogati:

- al personale di cucina appartenente alla categoria B operante presso il servizio di refezione scolastica, ovvero presso il servizio Nidi, di norma appartenente al profilo di "esecutore servizi infanzia" incaricato della responsabilità HCCP per singola struttura (cucina, refettorio, nido, ecc.), o del trasporto di cibi, nella misura fissa di € 1.000,00= e in rapporto al grado di responsabilità derivante dai tempi di applicazione e di esercizio della medesima in termini quantitativo-temporali:
- nella medesima misura fissa di € 1.000,00= ed entro il limite di 4 unità, come segue:
 - al personale operaio incaricato dal dirigente del coordinamento di altro personale appartenente alla medesima categoria B) o alla categoria A);
 - al personale operaio che esercita presso il Settore Economato attività caratterizzata dalla elevatissima specializzazione e dal particolare pregio/valore del materiale oggetto degli interventi ad esso affidati.

Inoltre, ai sensi del medesimo CCDI, i compensi di cui alla lettera i) sono corrisposti, ai sensi del CCDI sottoscritto il 30/9/2004, ai dipendenti effettivamente addetti dai rispettivi dirigenti ai servizi indicati dalla medesima disposizione contrattuale (Ufficiali di Stati Civile o Ufficiali di Anagrafe, dipendenti del Settore Entrate Tributarie incaricati della responsabilità di singoli tributi, dipendenti con responsabilità del Servizio del Protocollo informatico operanti nell'ambito del Servizio Archivio e Protocollo del Settore Segreteria, dipendenti addetti abitualmente alle relazioni con il pubblico nell'ambito del Settore URP, dipendenti addetti ai servizi di protezione civile nell'ambito del Settore Reti), nella misura fissa di € 300,00 annui.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni sopra descritte di cui al punto 5.5 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002, come integrato dal CCDI sottoscritto il 30 settembre 2004.

5.6 Compensi per prestazioni e risultati per i quali siano finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge

Il CCDI del 2002 rinvia ai regolamenti in materia per la disciplina interna dei compensi di che trattasi.

Gli atti regolamentari di riferimento sono stati approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 158 del 19/5/2005, in materia di incentivazione per la progettazione interna;
- n. 231 del 2/10/2002, in materia di Avvocatura comunale;
- n. 304 del 24/10/2001, in materia di compensi incentivanti per l'attività di controllo per il recupero dell'evasione I.C.I.

La corresponsione dei compensi avviene congiuntamente alla liquidazione della produttività annuale con automatismi di abbattimento proporzionale della quota di produttività spettante, come previsto all'interno dei vigenti "criteri generali delle metodologie di valutazione delle prestazioni" sottoscritti definitivamente in data 6 giugno 2003, al paragrafo intitolato "casi di riduzione degli importi".

Le disposizioni legislative e contrattuali attinenti gli incentivi sopra descritti si rinvengono:

- all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1/4/1999 in materia di risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
- all'art. 17, comma 2, lett. g) del CCNL 1/4/1999 che stabilisce la destinazione delle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" di cui all'art. 15 all'incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, lettera k) del medesimo CCNL;
- all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 152 del 2008 che contiene la disciplina normativa dei corrispettivi e incentivi per la progettazione;
- all'art. 3, comma 57, della Legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/97 in materia di compensi incentivanti per attività di recupero evasione ICI) che l'art. 4, comma 3 del CCNL 5/10/2001 precisa, tra l'altro, rientranti nella disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1/4/1999;
- all'art. 27 del CCNL 14/9/2000 ai fini della corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale delle disposizioni di cui al punto 5.6 del CCDI sottoscritto in data 11 aprile 2002, come sopra descritte.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse decentrate per l'anno 2012 sono state destinate come segue:

Importi arrotondati all'unità di euro

Descrizione	Importo
Art. 17, comma 2, lett. a) – produttività	299.852
Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche orizzontali storiche	624.468
Art. 17, comma 2, lett. c) – retribuzione di posizione e risultato p.o.	280.025
Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo	283.521
Art. 17, comma 2, lett. e) – indennità di disagio	13.700
Art. 17, comma 2, lett. f) e i) – indennità per specifiche responsabilità	50.555
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) (progettazione, avvocatura, ecc.)	79.549
Art. 31, comma 7, CCNL 14.9.2000 – personale educativo nido d'infanzia	60.084
Art. 6 CCNL 5.10.2001 – indennità per personale educativo e docente	42.328
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto	375.254
Altro (indennità di funzione ex VIII)	7.915
Totale	2.117.251

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano i criteri generali dei sistemi di incentivazione e delle metodologie di valutazione previsti nel Regolamento sul Ciclo di gestione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 25/5/2011, nonché il sistema di valutazione e misurazione delle prestazioni adottato con CCDI sottoscritto il 6/6/2003 ad integrazione del punto 3 del CCDI sottoscritto in data 11/4/2002.

L'applicazione della nuova metodologia di valutazione, assentita dalla Giunta con indirizzo operativo in data 13/6/2011, è rinviata alla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 141/2011. L'attuale metodologia di valutazione delle prestazioni è già, tra l'altro, rispettosa della differenziazione retributiva in fasce secondo il disposto della "riforma Brunetta".

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Nel corso del 2012 non sono state effettuate nuove progressioni economiche, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 che ha disposto la sospensione applicativa dell'istituto durante l'intero il triennio 2011/2013.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Parte non pertinente in mancanza di C.I. per l'anno di riferimento.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Como, 2 luglio 2013

IL PRESIDENTE
della delegazione trattante di parte pubblica
Dott.ssa Antonella Petrocelli

